

Sulla proposta in materia di legge elettorale del C.S.M.¹

Stralcio dell'audizione di Carla Lendaro, quale presidente ADMI, alla Commissione giustizia della Camera dei deputati in data 21.1.2021.

Si legge nella introduzione che il disegno di legge mira ad: “...una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo, che ha mostrato di recente tutta la sua urgenza con l'emergere del fenomeno, patologico e distorsivo, del «correntismo» nella magistratura, allo scopo di riportare l'organo di governo autonomo della magistratura alle sue funzioni costituzionali e di spezzare il legame con le realtà associative che lo hanno piegato a interessi di parte”.

Un ‘incipit’ che rende necessario anteporre brevemente taluni dati, onde meglio comprendere l’attuale composizione della Magistratura.

Dal dicembre 2020 le donne giudice in Magistratura sono oramai il 57% (5231 su 4359 giudici), hanno una età media di 47 anni, inferiore di cinque anni rispetto a quella degli uomini, nondimeno nei ruoli ‘direttivi’ giudicanti sono solo il 33% a fronte del 67% di uomini e tra i requirenti (addirittura) solo il 23% a fronte del 77% mentre le magistrate con incarichi ‘semi-direttivi’ sono tra i giudicanti il 45% su 55% e solo il 29% sul 71% tra gli inquirenti. Nessuna donna ha mai raggiunto i vertici dell’ordinamento giudiziario e ricopre (od ha ricoperto) il ruolo di primo presidente della Corte di Cassazione o di procuratore generale presso la Corte di Cassazione o di procuratore nazionale Antimafia. Solo il 5% delle magistrate ha avuto la possibilità di autogoverno della Magistratura e di esprimere il punto di vista del genere di appartenenza.

Il quadro è completato dal rilievo che in quest’ultima consiliatura tra i consiglieri CSM “non togati” non vi è alcuna donna, parimenti negli organi di autogoverno delle Magistrature amministrative e contabili. Nel 2018, infatti, vennero nominati dal Parlamento 21 uomini per 21 componenti “non togati”; un fatto inaccettabile che ci spinse ad esprimere

¹ Per il testo integrale v. giudicedonna.it n. 3-4 2020.

ai Presidenti del Senato e della Camera il nostro sdegno, che ebbe seguito nelle posizioni espresse dalle Costituzionaliste e da altre associazioni, cui conseguì una interrogazione parlamentare.

A.D.M.I. è un'associazione di donne magistrato costituita nel 1991 senza fini di lucro, indipendente da ogni altra organizzazione, e che rifiuta ogni connotazione politica. Una associazione trasversale rispetto a tutte le 'correnti associative' della Magistratura e che ha, tra i suoi obiettivi, specificamente quello di "...approfondire problemi giuridici, etici e sociali riguardanti la condizione della donna nella società" oltre che "...di promuovere la professionalità della donna giudice a garanzia dei cittadini e per il miglior funzionamento della giustizia".

Nella nostra associazione, da sempre, il sistema elettorale auspicato è diverso da quello individuato nel disegno di legge: è quello "proporzionale" con liste contrapposte a livello nazionale, doppia preferenza di genere obbligatoria e quote temporanee paritarie, od almeno del 40%, di risultato per tre consiliature; l'unico sistema elettorale che reputiamo idoneo a garantire la 'rappresentatività' nel CSM, atteso che è questa la finalità ultima delle elezioni dei suoi componenti, non avendo la gestione dell'Organo una sottesa necessità di maggioranze solide ai fini di una "governance" efficace.

La nostra proposta considera l'associazionismo un "valore" e ritiene che occorra voltare pagina ed eliminare le deviazioni dell'attuale sistema, in parte dovute alla necessità dei gruppi associati (le "correnti") di controllare il voto per non disperderlo. Crede anche che non si possa pretendere di eliminare l'associazionismo in Magistratura semplicisticamente ignorandone l'esistenza.

La degenerazione dell'associazionismo si combatte con l'associazionismo, quello 'positivo' in cui si riconosce la stragrande maggioranza delle magistrature e dei magistrati di ogni ufficio, centrale o periferico.

Abbiamo in passato da tempo espresso anche la nostra totale contrarietà ad ogni forma di 'sorteggio' in quanto incostituzionale.

Il disegno di legge persegue una diversa scelta politica con residuale previsione del sorteggio nel primo turno, nell'eventualità che non vi siano "candidati in taluno dei singoli collegi..." od ancora ove "non vi è parità di genere al primo turno...".

Lo strumento del sorteggio, crediamo frutto di mediazioni politiche, si atteggia quasi come una sanzione per l'evenienza del mancato rispetto delle previsioni normative.

L'ADMI, nel mese di agosto scorso, ha manifestato apprezzamento per il fatto che per la prima volta, in sede legislative, è stata affrontata la questione della sotto-rappresentanza di genere nella composizione del C.S.M. (fermo, tuttavia, il dissenso per il sorteggio, anche se residuale e volto a colmare il "gap" di genere nelle candidature).

Non può al contempo non ribadire che le modifiche introdotte dal disegno di legge non serviranno al superamento del 'correntismo' che, per certo, di fatto verrà solo celato, così come non saranno sufficienti al conseguimento di quell'indifferibile riequilibrio della rappresentanza di genere che è garanzia del funzionamento democratico dell'organo di Autogoverno, come da più parti è da tempo oramai riconosciuto.

La debolezza della scelta normativa traspare ancora ove si consideri che nell'elezione dei consiglieri 'togati' il numero di magistrati scelti da altri magistrati passa a 20 eletti in ben 19 collegi "uninominali" dislocati sul territorio nazionale ed attraverso un sistema maggioritario "a doppio turno".

Ogni collegio dovrà indicare almeno dieci candidati, cinque per ogni diverso genere. Il riequilibrio di genere sembra essere garantito dalla previsione che al "primo turno" ogni magistrato elettore può esprimerne fino a quattro voti alternando candidati di genere diverso.

Passerà il turno solo chi abbia ottenuto almeno il 65% dei voti ma, se non si raggiunge tale maggioranza, occorrerà andare "al ballottaggio" tra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, applicando per di più nel computo pesi ponderali dei voti non ben comprensibili nelle loro ragioni e, comunque, di oscura utilità: al candidato indicato al secondo, al terzo ed al quarto posto sulla scheda sarà attribuito un "coefficiente di riduzione pari, rispettivamente a 0,90, 0,80 e 0,70". In pratica il peso di ogni candidato sulla scheda diviene più leggero dopo la prima espressione di preferenza.

Non si condivide, in primo luogo, la scelta di collegi elettorali ‘unitari’ per i magistrati giudicanti e requirenti.

Appaiono, poi, oscure le modalità di individuazione degli ipotizzati n.19 collegi, certamente importante e che, per garantirne l’omogeneità, probabilmente saranno frutto di accorpamenti tra aree limitrofe o di smembramenti di taluni grossi distretti (la loro individuazione non è stata resa nota).

Nei collegi elettorali uninominali, inoltre, peserà fortemente lo “stretto” rapporto elettori/eletti e il peso dei potentati locali sull’elezione.

Quanto al previsto ballottaggio sarà all’evidenza necessario formare “alleanze” per essere eletti, verosimilmente vi saranno quindi “scambi” di voti fra un collegio ed un altro, con conseguente (certo pur celato) nuovo rinascere del peso delle correnti.

La previsione della parità di “chance” è blandamente assicurata, oltre che: “per le candidature” e per: “l’alternanza per genere delle quattro preferenze al primo turno” ovvero potendo al: “...secondo turno di votazione ogni elettore potrà ancora esprimere sino a due preferenze, con l’onere, ove l’elettore esprima più di una preferenza, di doverle indicare per candidati di sesso diverso...”, infine: “...In caso di parità di voti, al fine dell’accesso al secondo turno prevale il candidato del genere che risulta meno rappresentato nel singolo collegio, mentre ai fini dell’elezione prevale il candidato che appartiene al genere meno rappresentato a livello nazionale. In caso di ulteriore parità, prevale il candidato più anziano nel ruolo e, ove si registri ancora parità di voti, il candidato più anziano per età.”, criteri questi ultimi su cui occorre ben riflettere, alla luce della conclamata sottorappresentanza delle donne nell’Organo di Autogoverno, il 5% dal suo nascere, ed al contempo per l’attuale presenza maggioritaria delle stesse nella Magistratura italiana, pari al 57%.

I meccanismi introdotti dal disegno di legge risultano dunque, non solo di ‘non facile’ applicazione ma altresì non garantiscono l’elezione di candidate, le quali ben possono restare soccombenti per le ragioni diverse, che operano sul piano socioculturale e dell’organizzazione sociale. Sarà sempre possibile introdurre candidature di facciata a fronte di nomi noti e roboanti dell’opposto genere. L’assenza di collegi differenti, inoltre, in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti lascia poi presagire il più

vasto ricorso a candidature di quest'ultima categoria, data la maggiore notorietà che deriva dal clamore mediatico delle inchieste, rimbalzate su stampa, 'social' e reti televisive, con conseguente probabile loro maggiore elezione e per lo più di uomini, atteso che le funzioni in cui vi è una minore presenza di magistrato sono proprio quelle requirenti.

Occorre trovare soluzioni diverse, migliori, magari finalmente introducendo quelle 'azioni positive' di riequilibrio chieste con chiarezza dall'Europa, necessitando il disegno di legge di maggiori e più chiare previsioni a tutela della persistente sotto-rappresentanza di genere.

Conclusioni

In un momento di forti spinte innovative che investono la società nel suo complesso, va responsabilmente perseguito l'obiettivo di rendere democratico il funzionamento delle istituzioni giudiziarie, promuovendo la 'reale' partecipazione delle donne magistrato alle scelte di politica giudiziaria.

Non si può più attendere oltre, occorre cambiare dopo l'avvenuta condanna dell'Italia nel giugno 2020 da parte dell'Europa.

Occorre anche nella Magistratura finalmente dare "voce alle donne" e garantire l'effettiva loro presenza, forte, non meramente simbolica, al passo con i tempi e con l'evoluzione dell'ordinamento giuridico.